



Dieci anni di gestione degli orsi in Trentino

Documento riassuntivo
a cura della campagna StopCasteller
in collaborazione
con LNDC Animal Protection



Il PACOBACE.....	2
La legge provinciale n. 9/2018.....	3
I profili di incostituzionalità della l.p. n. 9/2018.....	9
I casi M90-Sonny e mamma orsa KJ1.....	10
Il bracconaggio dell'orsa F36-Fiona.....	12
Conclusioni.....	13

II PACOBACE

Il Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-orientali (PACOBACE) rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’Orso bruno per le Regioni e le Province autonome delle Alpi centro-orientali.

Nel 2008, per la prima stesura del piano, è stato istituito un tavolo tecnico composto da tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte, coordinato dalla PAT ed al quale l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha assicurato le più avanzate basi di conoscenza scientifica. Il PACOBACE, che si vanta di essere il “primo documento prodotto in modo concertato e condiviso da tutti gli Enti territoriali con competenze sulla materia”¹, è stato dunque implementato dalle singole regioni e province autonome coinvolte, attraverso atti deliberativi *ad hoc*, assumendo concreta valenza giuridica.

In questa sua prima forma, è evidente un importante apporto scientifico e oggettivo nella gestione della convivenza con la popolazione ursina. Non si parlava di pericolosità dell’orso, bensì di problematicità. Quest’ultima poi era declinata con una gradualità nella casistica delle possibili situazioni (tra le quali non compariva l’eventuale danno al patrimonio zootecnico) ed una conseguente gradualità nelle azioni da intraprendere. Erano previste, ad esempio, misure di dissuasione in caso di frequentazione di zone antropizzate, o lo spostamento in caso di difesa dei cuccioli. Le cosiddette misure “energetiche” – cattivazione e abbattimento – erano previste invece solo in caso di attacchi alle persone o qualora un orso avesse cercato di “penetrare in strutture con presenza umana in atto”.

Le limitazioni in ordine alla cattura e all’abbattimento legano le mani agli amministratori locali. Pertanto, nel 2015 la giunta della Provincia autonoma di Trento (PAT), presieduta da Ugo Rossi, propone una modifica al PACOBACE, che amplia le fattispecie per cui è possibile adottare misure energetiche. Tra queste, una emerge per la palese ultroneità e sproporzionalità: il danno al patrimonio. Con questa modifica al PACOBACE la giunta Rossi per la prima volta estende la possibilità di cattivazione permanente e abbattimento all’“orso dannoso”, non cioè un animale pericoloso per l’incolumità delle persone, bensì che provoca danni esclusivamente pecuniari, comportamento che nel testo originale prevedeva al più l’intervento diretto di condizionamento².

Tabella 1: Atteggiamenti degli orsi e relative azioni prima e dopo la modifica del PACOBACE del 2015

orso è ripetutamente segnalato in centro residenziale	S – C – A	orso è ripetutamente segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso	S – C – A
orsa attacca per difendere i propri piccoli	S – C	orso provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace	S – C – A

¹ AA.VV., 2010 - *Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi centro-orientali – PACOBACE*. Quad. Cons. Natura, 33, Min. Ambiente - ISPRA.

² Emblematico è il parere ISPRA del 19.08.2014 in merito alla “cattivazione permanente” dell’orsa Daniza, che classificava come etologicamente “normale” il comportamento aggressivo delle femmine in difesa dei cuccioli e prendeva in esame anche le possibili concause ascrivibili al comportamento umano (v. Allegato A).

orso attacca per difendere la sua preda	C – A	orso attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo	S – C – A
orso segue persone	S - C	orso segue intenzionalmente persone	S – C – A
orso cerca di penetrare in strutture con presenza umana in atto	S – C – A	orso cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente	S – C – A
orso attacca senza essere provocato	S – C – A	orso attacca senza essere provocato	S – C – A

Legenda: S = spostamento; C = cattivazione permanente; A = abbattimento

Questa modifica, oltre ad andare contro i principi del diritto, è un abominio antiscientifico, scontrandosi con ogni conoscenza basilica dell'etologia dell'orso: non ci si può infatti immaginare di togliere le garanzie di conservazione dell'orso perché questi si comporta da orso. Nonostante il dubbio fondamento etologico e scientifico della proposta, il ministero competente ratifica il nuovo testo.

La legge provinciale n. 9/2018

Nonostante la novella, l'amministrazione provinciale ha dovuto constatare che i ricorsi al giudice amministrativo presentati dalle associazioni animaliste continuavano a sbarrarle la strada, ottenendo la sospensione dei provvedimenti di abbattimento. E lo stesso Consiglio di Stato, richiamandosi alla gradualità della misura da applicare, aveva parzialmente disinnescato il PACOBACE modificato.

Di qui, la legge provinciale n. 9/2018, tra gli ultimi atti della giunta Rossi, sposta la competenza in ordine alla gestione dei cosiddetti "grandi carnivori" dallo Stato alla stessa PAT. Se prima dell'emanazione l'ordine di abbattimento poteva essere emesso da parte del presidente della provincia unicamente mediante "ordinanza contingibile urgente per motivi di pubblica sicurezza" – la quale richiede essenzialmente un pericolo grave e imminente – con la l.p. n. 9/2018 la giunta può autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione di orsi e lupi, acquisito il parere di ISPRA.

L.P. n. 9/2018 Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale

Art. 1 Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale

1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione

soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.

2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1.

In altre parole, il governo provinciale, infastidito dai continui ricorsi delle associazioni animaliste a fronte di ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento, unico strumento a propria disposizione, ha deciso di assumere direttamente – non senza l'impugnativa del governo e una sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. n. 215/2019) – la competenza in ordine alla gestione dei selvatici. D'altro canto, però, negli anni precedenti nulla si è fatto delle varie azioni stabilite dal progetto *Life ursus* e dal PACOBACE per attuare la convivenza uomo-orso e per allestire le strutture per le eventuali captivazioni prescritte nelle situazioni di gravissimo pericolo. Il governo locale non ha investito che pochissime risorse per piani di comunicazione diretti a popolazione e turisti, sostituzione dei bidoni per la raccolta dei rifiuti con appositi bidoni anti-orso, monitoraggio e radiocollaraggio, formazione degli allevatori alla protezione dei propri animali, fornitura di recinzioni adatte, allestimento di strutture adatte per l'eventuale isolamento di orsi altamente pericolosi. La struttura del Casteller, impropriamente utilizzata da anni per la detenzione prolungata di alcuni orsi, era invece deputata, a causa delle dimensioni molto ridotte, ad eventuali permanenze temporanee destinate alla cura di animali feriti. Il solo obiettivo del governo provinciale è sempre stato palese: reintrodurre l'orso per godere delle ricadute turistico-economiche profilandosi, ma solo di facciata, come territorio attento all'ambiente e alla biodiversità e per poi tacitamente lasciar andare la situazione senza gestirla, sbandierando la scusa della pericolosità degli orsi per poterli abbattere.

Durante l'amministrazione provinciale di Fugatti, la legge provinciale n. 9/2018 vede poi tre nuove modifiche, l'ultima delle quali adottata in data 05.08.2024³. Nell'agosto 2023 il testo, che ancora consta di un solo articolo, era stato integrato di quattro nuovi commi. Oltre a ribadire la possibilità di abbattere gli orsi adottando ordinanze contingibili e urgenti, senza la necessità del parere di ISPRA (co. 1bis), la novella introduceva il comma 1ter che, ignorando la proporzionalità prevista per le "misure energiche" del PACOBACE, sanciva la necessità dell'abbattimento ogniqualvolta si verificano le condizioni che lo stesso piano d'azione prevede come più gravi.

L.P. n. 9/2018 (mod. 2023)

Art. 1, co. 1bis – 1ter

1 bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1.

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale,

³

L'art. 1 della L.P. 9/2018 è stato modificato dall'art. 59 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9, dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 2024, n. 2 e infine dall'art. 57 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.

dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;
- b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;
- c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;
- d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;
- e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

Questa formulazione del comma 1 ter ha avuto però breve vita ed è stato abrogato dall'art. 1 della l.p. 07.03.2024 n. 2 (per evitare l'impugnazione da parte del Governo, per gli evidenti profili di incostituzionalità della norma), di cui diremo in seguito.

Nonostante il testo di legge, comunque modificato, il Consiglio di Stato, accogliendo le istanze cautelari delle associazioni animaliste, nel luglio 2023 ha sospeso i provvedimenti di abbattimento emessi dal presidente Fugatti contro l'orsa JJ4-Gaia e l'orso MJ5-Johnny, mentre il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Trento nel settembre 2023 ha sospeso l'ordine di abbattimento dell'orsa F36-Fiona.

La questione della competenza del governo centrale non è infatti l'unica a giocare un ruolo: parimenti importante è la questione del regime di protezione rafforzata stabilito a livello europeo. Nella gerarchia delle fonti normative, il livello europeo è superiore alle leggi delle singole nazioni, e i governi dei Paesi membri devono garantire il recepimento e l'applicazione delle direttive comunitarie.

I vari ricorsi al TAR contro singoli casi puntano infatti ad invalidare i decreti di abbattimento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento inquadrando la questione non solo nella normativa nazionale (il novellato art. 9 della Costituzione sancisce infatti la competenza del ministro in materia: *"La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"*) ma anche sovranazionale (la Convenzione di Berna del 1979 e la Dir. 92/43/CEE, c.d. Direttiva Habitat, impongono la tutela rafforzata di orsi e lupi in quanto specie a rischio di estinzione. Gli Stati membri, e così la nostra nazione, devono farsi garanti dell'osservanza delle direttive europee). La piccola popolazione formata dagli orsi in Trentino (peraltro debolissima dal punto di vista genetico) e la ricomparsa dei lupi sono ben lontane dal far scongiurare l'estinzione di tali specie sull'area europea, ed infatti in nessuna sede queste specie sono state sollevate dalla protezione rafforzata (protezione di massimo grado), se non in provincia di Trento attraverso la legge provinciale 9/2018 e la modifica al PACOBACE.

La via dei ricorsi contro i singoli casi di abbattimento di orsi e lupi presso il TAR e i successivi gradi di giudizio costituisce l'unica via legale per mettere in discussione l'iniziativa della nostra Provincia di legalizzazione dell'elusione della protezione rafforzata di queste specie animali a rischio di estinzione. Nel corso degli anni, fin dai ricorsi contro l'ordine di abbattimento dell'orsa Daniza (2014), la battaglia legale aveva faticosamente raggiunto alcuni risultati, riuscendo a fissare alcuni punti fermi messi nero su bianco nelle sentenze. Il Consiglio di Stato (grado di giudizio successivo a quello del TAR) ha stabilito alcuni presupposti, fra i quali il principio di proporzionalità (fondativo dello statuto dell'Unione Europea), secondo il quale l'azione amministrativa, nell'ottica del bilanciamento degli interessi delle parti interessate, deve raggiungere l'obiettivo sacrificando il meno possibile l'interesse contrapposto. Ad esempio, se l'obiettivo è la difesa di un allevamento e l'interesse

contrapposto è la difesa della vita e della biodiversità, prima di arrivare all'uccisione del predatore deve essere messa in campo ed attuata una serie di strategie volte ad evitare la predazione. La PAT, quindi, prima di arrivare ad emettere un decreto di abbattimento di un orso dovrebbe aver messo in campo tutte le strategie possibili: dalla predisposizione dei corridoi faunistici per la dispersione degli orsi nell'arco alpino, al posizionamento a tappeto nei paesi montani di bidoni a prova di orso per la raccolta dei rifiuti per evitare che questo diventi confidente con l'habitat umano, trovandolo un territorio di facile approvvigionamento di cibo. Dalla protezione delle greggi mediante cani da guardiania, al posizionamento presso i parcheggi di accesso ai boschi di distributori di campanelli da attaccare allo zaino. Dall'informazione alla cittadinanza e ai turisti su come evitare l'orso - che di per sé è un animale che evita l'uomo e quindi non è pericoloso - mediante campagne informative e cartellonistica, al - non ultimo - contrasto attivo all'attività dei bracconieri che, non solo uccidono animali illegalmente, ma contribuiscono a renderli confidenti, attirandoli posizionando nel bosco cibo e mangiatoie).

È proprio nella trascuratezza, da parte dell'amministrazione provinciale, di tutte le misure preventive e di costruzione della convivenza con l'orso che si (mal)cela la volontà di liberarsi della popolazione ursina trentina. Tre in particolare sono i dettagli che portano naturalmente all'ultima e più nefasta modifica della legge n. 9/2018. Anzitutto, l'allora ministro competente Sergio Costa ha offerto al presidente Fugatti un piano operativo per favorire la convivenza uomo/orso finanziato dal Ministero stesso. Il rifiuto del presidente della provincia la dice lunga sulle sue vere intenzioni: la convivenza non è di interesse, e gli sforzi sono diretti unicamente all'eliminazione dell'orso. Non da meno sono le sue affermazioni alla stampa locale, che si destreggiano tra la dichiarata volontà di voler liberare il Trentino dagli orsi spostandoli in altre nazioni, e le boutade contro gli animalisti, che invita a prendersi un orso in casa. Espressioni, queste, che ben esplicitano la bassezza della coscienza istituzionale e culturale del personaggio. In secondo luogo, non va nemmeno sottovalutata neppure l'esautorazione dell'assessorato all'ambiente dalla direzione del servizio faunistico, che è stata invece affidata alla protezione civile prima e all'assessorato al turismo poi, palesando uno sfacciato conflitto di interessi ed affermando il prevalere degli interessi commerciali su quelli della conservazione della biodiversità. La presenza degli orsi nei boschi, in definitiva, dà fastidio ad operatori turistici e ad allevatori, che notoriamente costituiscono parte del panorama elettivo del presidente. Le predazioni, però, vengono lautamente risarcite, a prescindere dall'attuazione, da parte degli allevatori, delle misure di prevenzione, peraltro comunque sovvenzionate dalla PAT. Manca dunque lo stesso interesse dei pastori a difendere mandrie e greggi, poiché gli animali garantiscono loro reddito da vivi come da morti. Infine, ed è qui che si inserisce l'ultima novella alla legge provinciale, l'amministrazione Fugatti vuole far passare la specie dell'orso come una qualunque della fauna montana, al pari di cervi e caprioli, per le quali ogni anno viene stabilita una quota di abbattimenti contenitivi, per la gioia dei cacciatori. Quota che, peraltro, è tacitamente ma notoriamente superata dall'attività di bracconaggio. In fatto di orsi e lupi viene però completamente adombrata la peculiarità delle specie, che godono del regime di protezione rafforzata proprio perché il loro equilibrio di riproduzione è delicatissimo e suscettibile di fattori previsti e/o imprevisi che possono portare in breve tempo all'estinzione. Nel caso degli orsi trentini, infatti, già da tempo i tecnici lanciano l'allarme estinzione a causa della scarsità del patrimonio genetico dato dalla consanguineità delle poche linee familiari della piccola popolazione formatasi.

È su questa base culturale e politica che si forma la modifica della legge provinciale n. 9/2018 entrata in vigore lo scorso marzo. La novella abroga il co. 1bis e riformula il co. 1ter dell'art. 1 della legge, prevedendo un numero massimo di orsi da abbattere ogni anno.

L.P. n. 9/2018 (mod. 2024)

Art. 1, co. 1ter

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, può disporre l'abbattimento dell'esemplare. Ai fini del periodo precedente il numero massimo dei capi di cui è consentito l'abbattimento è definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche. In sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali, tale numero per la specie *Ursus arctos* è determinato nel massimo di otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti.

La modifica alla legge si basa su un rapporto tecnico chiesto all'ISPRA sul numero di orsi prelevabili ogni anno per non mettere a rischio di estinzione la popolazione ursina. ISPRA, dal canto proprio, ha prodotto la relazione richiesta, ma tale numero è frutto di una proiezione basata su dati di stima probabilistica della consistenza della popolazione e non su un censimento. ISPRA offre quindi dei calcoli statistici che non tengono conto del contesto di rischi per i plantigradi (fra i quali quello genetico, sul quale da anni i tecnici cercano di richiamare l'attenzione), porgendo fianco e sostegno a politiche diametralmente opposte alla conservazione. Benché alla fine della relazione si accenni anche al fatto che alla luce del PACOBACE solo un esemplare risponda ai criteri di prelevabilità in quanto di grado di pericolosità corrispondente a tale misura (l'orso MJ5-Johnny, trovato morto lo scorso autunno, ucciso da un bracconiere), Fugatti si appropria del parere di ISPRA piegandolo ai propri piani, traendone la conclusione che otto orsi all'anno si possono prelevare, precisandone il tipo di prelievo nell'abbattimento senza alternative possibili, in barba alla gradualità degli interventi previsti per le specie a protezione rafforzata. Emblematica in questo senso l'affermazione del consigliere di maggioranza Simone Marchiori (PATT): *“otto orsi problematici all'anno si trovano”*, basta crearli secretando tutti i rapporti riguardanti incontri con gli orsi e trasformando incontri da lontano fra orso e uomo in minacciosi falsi attacchi, gli avvistamenti in rocamboleschi inseguimenti e tutto quanto possa essere strumentalizzato, anche attraverso i mezzi di informazione. Una tattica allarmista che va nella direzione opposta all'educazione alla convivenza e alla tutela.

Per chiudere il cerchio, lo scorso 5 agosto si è intervenuti ancora una volta sull'articolato della l.p. n. 9/2018, introducendo al comma 1 *sexies* la previsione di una disposizione per cui *“per assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica l'abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, **anche senza attacchi di persone con contatto fisico**, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 ter”*.

Peraltro, fin dal 2007 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta spiegando i principi che devono essere osservati per azionare la deroga al divieto assoluto di uccisione degli animali protetti contenuta nell'art. 16 della direttiva Habitat. Per ogni singolo caso di richiesta di deroga, il primo elemento da analizzare è quello del grado di incidenza sulla conservazione della specie. Vale a dire: anche a fronte di legittimi interessi quali la sicurezza pubblica o gli interessi commerciali, se non viene dimostrato che l'abbattimento non incide sulla conservazione ottimale della specie, questo non può avvenire, per il principio di precauzione. Lo Stato membro ha dunque l'onere di dimostrare con dati certi (e non con stime e proiezioni) che la misura in deroga non vada ad incidere negativamente sulla conservazione della specie. In mancanza di tale dimostrazione, si deve astenersi dall'applicare una misura in deroga. La Corte non prevede che venga deciso a priori quanti orsi possano essere prelevati ogni anno, perché questo toglie concretezza all'indagine sulla

situazione contingente al singolo prelievo, e sulle eventualità che possano insorgere nel tempo fra l'approvazione della norma che stabilisce il numero di prelievi e l'effettuazione dei prelievi stessi. Sfuggirebbero infatti da tale considerazione altre morti quali le uccisioni per bracconaggio, gli investimenti, le morti sospette ecc.

In tutto ciò, emerge chiaramente il forte contenuto propagandistico della modifica normativa, che non permette l'uccisione indiscriminata degli orsi, per cui resta comunque necessario il parere di ISPRA e l'emissione di un decreto di abbattimento, opponibile di fronte al giudice amministrativo. Lo stesso rapporto richiesto dal Ministero dell'Ambiente all'istituto di ricerca spiega chiaramente che il numero di otto esemplari emerge da proiezioni statistiche e che comunque costituisce il limite massimo per non rischiare l'estinzione. Quando la soglia indicata viene superata, infatti, "la probabilità di sopravvivenza della popolazione crolla".

[...] la sola valutazione dell'effetto delle perturbazioni dei parametri demografici sul tasso di incremento asintotico non è in grado di escludere eventi di declino, anche rilevante, del numero di individui presenti, soprattutto in relazione alle dinamiche di breve periodo. Tale declino potrebbe in alcuni casi portare all'estinzione della popolazione anche mantenendosi entro i limiti di rimozione indicati, a causa della normale variabilità demografica e della stocasticità insita nelle dinamiche delle piccole popolazioni. Attraverso un'analisi delle dinamiche transienti, e quindi spostando l'attenzione sugli effetti delle risposte di breve termine a una perturbazione, si è evidenziato come questa specifica popolazione di orso tenda a crescere più lentamente, o declinare più velocemente rispetto a quanto atteso sulla base del tasso asintotico. L'analisi asintotica tende quindi a sottostimare la severità del declino a breve termine, e le raccomandazioni gestionali da essa derivanti differiscono in parte da quelle derivanti dall'analisi delle dinamiche transienti. I risultati ottenuti indicano infatti che nel breve periodo, l'impatto più rilevante è determinato dalla gestione delle femmine subadulte, la cui rimozione non va sottovalutata in quanto porterebbe ad una significativa attenuazione della popolazione.

[...]

Dall'analisi critica e dalla integrazione dei modelli e delle simulazioni condotte, è quindi possibile concludere che, al fine di non incidere in maniera negativa (i.e., non determinare un'inversione di trend) sulla traiettoria della popolazione, è possibile ipotizzare la rimozione di un numero massimo di 2 femmine riproduttive all'anno, nell'ambito di un prelievo complessivo di massimo 8 capi (e.g., in totale, 4 subadulti equamente distribuiti tra maschi e femmine, 2 maschi adulti e 2 femmine riproduttive). Poiché la dinamica si conferma fortemente dipendente dalla struttura di popolazione, qualsiasi attività di rimozione deve essere seguita da un attento monitoraggio volto ad ottenere stime precise ed accurate della popolazione, che permettano di individuare tempestivamente segnali di declino.⁴

Anche il responsabile di ISPRA per la conservazione animale, Piero Genovesi, in un'intervista recentemente rilasciata a *Uomo Città Territorio* sottolinea che il dato, ora legislativo, degli otto orsi da abbattere deriva da un'interpretazione sbagliata del rapporto tecnico:

Il numero di otto orsi risulta da un modello demografico costruito per verificare se il prelievo di esemplari pericolosi può confliggere con uno dei paletti della direttiva Habitat alla deroga al divieto di uccisione, ovvero quello per cui il prelievo non deve

mettere a rischio l'esistenza della popolazione ursina. Togliendo otto orsi, dei quali due femmine fertili, la probabilità di estinzione della popolazione degli orsi in Trentino aumenta del 30%. Ma dalle ricerche emerge che solo il 2% degli orsi ha comportamenti "pericolosi": nel rispetto della direttiva habitat e delle sue prescrizioni in fatto di tipo di situazione di pericolo e relative azioni da intraprendere, ne verrebbero abbattuti un numero di molto inferiore a otto, soglia teorica che mette a rischio la sopravvivenza della popolazione.

Fugatti ha distorto il significato di questo risultato e l'ha trasformato in numero di orsi abbattibili all'anno. La stessa retorica peraltro è applicata sul numero di orsi presenti sul territorio: nonostante quanto sostiene Fugatti, il progetto Life Ursus non è fuori controllo, né gli orsi sono troppi. È lo stesso Genovesi a sostenere che:

La stima attuale del numero di orsi in Trentino è di circa 120 orsi, perfettamente in linea con quanto atteso dallo studio di fattibilità del 1997: la crescita demografica della popolazione degli orsi trentini non è pertanto affatto fuori controllo. Dopo la morte di Andrea Papi, inoltre, su richiesta del Ministero abbiamo studiato la capacità portante del territorio: abbiamo cioè calcolato il numero di orsi che può vivere in questa zona e il risultato è stato una capacità di 200-250 orsi. Questa specie inoltre non ha una demografia esplosiva, anzi, la simulazione mostra una popolazione che continuerà ancora a crescere per qualche anno si parla di qualche decina di esemplari in più nei prossimi anni, ma non sarà mai fuori controllo anche perché all'aumento dei numeri si innescano meccanismi di riduzione della crescita della popolazione dovuti alla densità di orsi sul territorio, con una tendenza alla stabilizzazione. Bisogna poi tenere presente il mancato flusso genico, dati gli assenti incroci con esemplari di altre popolazioni ursine provenienti dalle zone limitrofe. Tale fattore nello studio di fattibilità era giudicato importante affinché vi fossero buone chance di sopravvivenza.

Si vedranno quindi nei prossimi anni le conseguenze dell'inbreeding (consanguineità), già decretate come fatali da parte dell'esperto veterinario Alessandro De Guelmi, secondo il quale la popolazione ursina trentina è già destinata all'estinzione.

E nemmeno la direttiva Habitat, secondo il biologo di ISPRA, può essere il capro espiatorio. La direttiva offrirebbe infatti un'ampia flessibilità di intervento. I paletti che essa pone per derogare al divieto di uccisione sono tre: 1) che ci sia una seria motivazione, come può essere l'attacco ad un uomo senza provocazione, ma anche la predazione ad alti livelli; 2) è necessaria la dimostrazione che siano stati utilizzati metodi alternativi come può essere l'investimento nella prevenzione; 3) che la rimozione non comprometta lo stato di conservazione della popolazione oggetto del prelievo. La direttiva cioè fornisce uno spazio di azione ampio che ammette l'abbattimento solo come *extrema ratio*.

I profili di incostituzionalità della l.p. n. 9/2018

Nel 2022, l'art. 9 della Costituzione italiana è stato modificato. Il principio per cui lo Stato si occupa della generica protezione dell'ambiente è stato arricchito con la specificazione che gli animali in quanto esseri senzienti sono portatori di un diritto alla tutela (e di conseguenza del diritto alla vita e di non essere maltrattati).

Costituzione Italiana

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il secondo comma dell'art. 9 peraltro, stabilisce che è lo Stato (e non le regioni o le province autonome) a definire i modi e le forme della tutela degli animali. Questo perché essendo questa tutela uno dei principi fondanti della carta costituzionale, esso deve essere attuato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Non possono essere pertanto create zone franche in cui con leggi locali la tutela è esercitata diversamente. A maggior ragione, dunque, è esclusa la competenza in materia di orsi (e di gestione degli animali in genere) della PAT.

Alla luce quindi di questa modifica dell'art. 9 la legge provinciale 9/2018 è costituzionalmente illegittima.

Dopo la modifica della Carta costituzionale, infatti, l'amministrazione provinciale ha avuto sei mesi di tempo per ristrutturare la propria normativa recependo la novità, ma non lo ha fatto. A questo punto il governo centrale avrebbe dovuto impugnare la norma davanti alla Corte costituzionale per farla abrogare, ma finora si è astenuto dal farlo, per ovvi motivi di opportunità politica. Nel nostro ordinamento il cittadino non ha facoltà di sollevare dubbi di incostituzionalità di una legge. L'unica strada per farlo è in via incidentale, attraverso un ricorso al TAR contro un atto amministrativo basato su quella legge. Nella fattispecie della l.p. n. 9/2018 è quello che stanno facendo gli avvocati delle associazioni animaliste attraverso i vari ricorsi contro i decreti di Fugatti. È però il giudice amministrativo a poter accogliere il dubbio di incostituzionalità e demandare quindi la trattazione alla Corte costituzionale.

Il sindacato della Consulta si rende ancor più necessario a valle della più recente modifica della l.p. n. 9/2018 con l'introduzione del numero massimo di otto orsi da abbattere. Nelle impugnazioni delle ordinanze e dei decreti di abbattimento, il TAR può esprimersi solo sulla motivazione dell'atto amministrativo nel momento in cui vi è l'interpretazione di una legge, non può esprimersi invece sul contenuto di tale legge (e quindi sul numero di otto orsi all'anno). Il TAR può giudicare solo sul potere discrezionale esercitato nell'atto amministrativo interpretando una legge, non può giudicare invece sul potere discrezionale esercitato dal legislatore provinciale nel confezionare la legge. Quindi, l'aver inserito il numero di orsi prelevabili nella legge ha escluso dalla sindacabilità da parte del giudice amministrativo i decreti di abbattimento, motivati con la dicitura "in applicazione del comma 1 *ter* della legge provinciale n. 9/2018".

I casi M90-Sonny e mamma orsa KJ1

Nella procedura utilizzata, a febbraio 2024, per ordinare e far eseguire l'abbattimento dell'orso M90-Sonny Fugatti ha messo in atto un trucco: ha sfruttato il vantaggio portato dall'istantaneità di comunicazione offerta dagli strumenti telematici per togliere ai cittadini la possibilità di interagire con le istituzioni e di mettere in discussione le decisioni del potere.

Fino a qualche tempo fa i provvedimenti del presidente della provincia venivano pubblicati sull'albo ufficiale cartaceo, quindi resi pubblici, venivano poi trasmessi ai destinatari, cioè alla struttura incaricata dell'esecuzione, che poi organizzava e metteva in pratica l'azione. Tutto ciò implicava dei tempi tecnici di almeno alcuni giorni. Nel caso di un provvedimento di abbattimento d'orso, la procedura presupponeva prima la pubblicazione, poi la trasmissione dell'ordine al corpo forestale, il quale lo recepiva e poi organizzava ed attuava la battuta di ricerca e uccisione dell'esemplare. Nel trascorrere di tempi tecnici i cittadini e le associazioni animaliste che sentissero lesi gli interessi di tutela della fauna selvatica (massimamente protetta) sul territorio, avevano il tempo per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo, il

quale poteva, prima di entrare nel merito della questione, sospendere cautelativamente il provvedimento. Con l'avvento, anche nella pubblica amministrazione, degli strumenti telematici, i tempi tecnici fra uno step e l'altro della procedura si sono ridotti, ma fino al febbraio 2024 non era mai capitato che non trascorresse nemmeno una manciata di ore fra la pubblicazione del provvedimento e l'esecuzione materiale.

Nel caso di M90, la volontà di abbattimento dell'orso era nell'aria da parecchi giorni, quando, nella data prestabilita per l'esecuzione, Fugatti ha messo in atto un vero e proprio blitz, riducendo al minimo i tempi della procedura, per impedire ai cittadini contrari all'uccisione la presentazione del ricorso per ottenere la sospensione del provvedimento. Fugatti ha predisposto e firmato il decreto di abbattimento dell'esemplare e lo ha pubblicato sull'albo online, sul quale poche ore dopo è apparsa la notizia di fucilazione avvenuta.

Come sia andata realmente la faccenda non è per nulla chiaro. Fugatti era d'accordo con i forestali? Li aveva avvertiti di recarsi nel bosco per raggiungere l'orso? Aveva richiesto loro di avvisarlo non appena lo avessero avuto nel mirino dando il via libera alla immediata pubblicazione del decreto?

Per inciso questa è solo una delle ipotesi che spiega la velocità della procedura. In valle girano voci che M90 fosse già stato ucciso da tempo, e che quello ucciso fosse in realtà un altro orso. Purtroppo siamo di fronte ad un'opacità impenetrabile sulle attività delle istituzioni coinvolte, amministrative ed operative, nonché ad una parimenti impenetrabile omertà da parte di chi sa perfettamente cosa sta succedendo, fra malefatte istituzionali e bracconaggio consentito e fomentato.

L'istantaneità dell'emissione dell'ordine di abbattimento e della sua esecuzione significa però anche che la PAT sa benissimo dove sono gli orsi: questa informazione è immediatamente disponibile in caso di ordine di uccisione dell'orso, ma al contrario non è disponibile per prendersi cura della sicurezza dei cittadini. Basterebbe chiudere l'accesso alla zona dove si aggira una mamma orsa con i cuccioli (come succede in Abruzzo) per ridurre al minimo gli incontri, anche potenzialmente pericolosi.

Ad ogni modo, l'esecuzione dell'ordine di abbattimento anche solo un minuto dopo la pubblicazione sull'albo telematico del decreto stesso è in effetti "legale" e "legittima". Ciò costituisce però la privazione di un diritto ai cittadini, nella sede del tribunale amministrativo rappresentati dalle associazioni animaliste, eliminando quel lasso di tempo utile per esercitarlo. Nel caso di Sonny il blitz di Fugatti per ucciderlo senza ulteriori ostacoli non ha lasciato alle associazioni il tempo per la presentazione del ricorso urgente al TAR che, come era avvenuto nei casi precedenti, avrebbe probabilmente emesso la sospensione cautelare dell'ordine di abbattimento. Considerando un successo l'evitamento del giudizio amministrativo (e quindi della sospensione cautelare del provvedimento), Fugatti ha quindi dichiarato che d'ora in poi procederà sempre così.

E puntualmente così è successo nel caso di mamma orsa KJ1. Con l'aggravante che con KJ1 Fugatti ha dato il meglio di sé non solo proseguendo sulla strada del disprezzo delle istituzioni democratiche, ma anche rendendosi ridicolo palesando la propria incapacità.

Per uccidere mamma orsa ci sono voluti infatti due ordinanze contingibili e urgenti e un decreto, tutti pubblicati in maniera opaca, sepolti fra una miriade di altri decreti perché evidentemente non indicizzati in ordine di tempo e di argomento, probabilmente al fine di non farli trovare dalle persone interessate. Normalmente, sull'apposita sezione online appaiono, senza bisogno di alcuna ricerca, gli ultimi provvedimenti emanati in ordine di tempo. Ebbene, per gli ordini di abbattimento di KJ1 questo non succedeva: bisognava

cercarli. Gli avvocati delle associazioni portatrici di interesse hanno però trovato i decreti e puntualmente nel giro di poche ore (memori dal caso M90) hanno presentato ricorso.

Il primo provvedimento – un’ordinanza contingibile e urgente - è stato prontamente sospeso cautelativamente dal TAR per mancanza dell’identificazione dell’orso (l’ordinanza chiedeva al corpo forestale di abbattere genericamente “l’orso responsabile dell’aggressione avvenuta il 16 luglio 2024”). Tale stallo è però durato poco, perché nel frattempo Fugatti aveva ricevuto dalla FEM i risultati dell’analisi genetica dei reperti raccolti sul luogo dell’incidente che identificavano in KJ1 la responsabile dell’attacco al turista. Nel giro di poche ore, dunque, il presidente ritira l’ordinanza e ne emette una seconda, con l’indicazione specifica dell’orsa destinataria. Anche questo provvedimento viene però impugnato presso il tribunale amministrativo, che ancora una volta lo sospendeva in via cautelare.

Acquisito il parere positivo di ISPRA per l’abbattimento di KJ1, il 29 luglio Fugatti ritira anche la seconda ordinanza ed emette un decreto a norma della l.p. n. 9/2018, che autorizza il presidente della provincia a richiedere l’abbattimento dell’orsa. Tale decreto, pubblicato alle ore 23.00 (probabilmente coinvolgendo un funzionario, cui è stato richiesto di lavorare fuori dall’orario contrattuale) viene eseguito entro poche ore , impedendo qualsiasi ricorso utile presso il TAR.

Il bracconaggio dell’orsa F36-Fiona

Il 27 settembre 2023 il corpo di un’orsa, poi identificata in F36-Fiona, è stato ritrovato in val di Bondone. Si trattava di un’orsa da alcune settimane nel mirino del presidente Fugatti, dopo due incontri con degli escursionisti avvenuti nei mesi precedenti, e su cui pendeva un decreto di abbattimento, trasformato dal TAR in un ordine di cattura.

Con la morte dell’orsa il giudice amministrativo trentino, presso cui pendevano i ricorsi delle associazioni animaliste, non può che dichiarare l’improcedibilità per cessata materia del contendere. Avverso la pronuncia del TAR viene però proposto, il 19 febbraio scorso, ricorso al Consiglio di Stato. Il 30 maggio, la Provincia produce presso la corte il materiale in suo possesso, tra cui l’esame autoptico dell’orsa. Il decesso a cui si fa riferimento in questo esame non si era però quello di F36, bensì di un’esemplare, ad oggi ancora sconosciuto, che aveva perso la vita mesi prima da tutt’altra parte e della cui morte non si sapeva niente. Un errore in buona fede, sottolinea la PAT con un comunicato. Una svista, sostiene l’avvocatura della Provincia nella sede del Consiglio di Stato. Volendo pensar male, considerando le pratiche tutt’altro che trasparenti della PAT nella gestione degli orsi, ci si può immaginare come la produzione della documentazione autoptica di un’orsa diversa da F36 fosse indirizzata a coprire la vera causa di morte dell’orsa Fiona.

Infatti, l’autopsia effettuata su F36 rivela che la causa della morte è uno “shock ipovolemico conseguente a lesioni traumatiche agli organi vitali causate dal passaggio di un corpo metallico trasversalmente attraverso il torace dal lato destro a quello sinistro”. In altre parole, le hanno sparato. Ma non solo: il cacciatore, o i cacciatori, bracconieri che l’hanno ammazzata si sono premurati di rasare la zona della ferita ed estrarre il proiettile, per non lasciare tracce. Le informazioni, in questo caso, non emergono dalla condanna, che ci si aspetterebbe da parte di Fugatti, del bracconaggio e dell’uccisione sconsiderata degli orsi. Nel silenzio della PAT, le informazioni emergono dalla richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Trento per il reato di bracconaggio. Se è certo il reato, però, meno sicuro è il colpevole, di qui la richiesta al GIP. Eppure, ci sono quattro indagati. Quattro uomini che, in quel 27 settembre 2023 partecipavano a una battuta di caccia proprio nella zona in cui è stata ritrovato il cadavere di Fiona, individuati grazie alla triangolazione delle celle telefoniche a cui si sono agganciati i loro cellulari. Zona, peraltro, in cui si sapeva fosse

presente l'orsa, che era stata munita di radiocollare il mese precedente e la cui posizione approssimativa era pubblicata sul sito dei Grandi Carnivori della PAT.

Non c'è da stupirsi del bracconaggio degli orsi, visto il clima che Fugatti ha costruito negli anni. Mai ha condannato la possibilità di una "giustizia privata" dei cacciatori, ma anzi si è unito alle piazze anti-orso da cui proveniva un messaggio di indubbia gravità: che i montanari "sono soliti arrangiarsi" quando la politica non può o non vuole muoversi. Prestando il fianco ai bracconieri quali sua *longa manus*, intoccabile dal giudice amministrativo (e, visti gli ultimi avvenimenti, anche dalla procura), Fugatti lancia un messaggio quanto mai chiaro, che ribadisce la sua volontà di eliminare la popolazione ursina, ignorando qualsiasi possibilità di convivenza, peraltro lasciando possibili, se non probabili, futuri attacchi, in assenza di prevenzione.

F36-Fiona non è nemmeno l'unica ad essere morta in circostanze che esuberano la legge o la causalità. Anche il referto autoptico di MJ5-Johnny, un altro orso attenzionato dalla PAT e trovato morto attorno alla fine di settembre 2023, rivela l'uccisione da parte dei bracconieri. E allo stesso schema rispondono le morti dell'orso M62-Amir e recentemente dell'orsa F12, entrambi ricercati dalla provincia dopo essere stati qualificati come problematici, e che poco dopo sono stati trovati morti nei mesi successivi, ancorché, sostiene la provincia, attaccati da altri orsi e non uccisi dai bracconieri

Conclusioni

Lo scenario degli ultimi dieci anni, a partire dalla prima modifica del PACOBACE voluta dalla giunta Rossi, evidenzia un *modus operandi* preciso nella gestione non solo degli orsi, ma dei selvatici e del territorio trentino tutto. La volontà di essere "padroni a casa propria" traspare da ogni mossa della PAT: a partire dall'assunzione della competenza nella gestione degli orsi e dei lupi, in barba alla novella costituzionale del 2022, fino alla previsione – essenzialmente propagandistica – di un numero massimo di orsi da abbattere in ragione d'anno.

La convivenza con gli orsi – e con i lupi, altri selvatici che per ora sono riusciti a sfuggire ai fucili della provincia – possibile attraverso importanti investimenti in comunicazione e formazione, in collaborazione con chi le montagne le vive e le attraversa quotidianamente, come fanno gli altri animali, è stata completamente trascurata. Da un lato, per anni si è sfruttata l'immagine dell'orso trentino come metafora di un territorio montano ancora selvaggio, essenzialmente come strumento di marketing per avvicinare turisti da tutto il mondo e vedere l'immagine di una regione interessata all'ambiente e agli animali. Da quando però gli orsi, comportandosi come tali, hanno iniziato a disturbare le attività economiche montane – e gli allevamenti in primis – il siparietto si è sgretolato e il potere elettorale dei trentini ha prevalso sulla vita dei plantigradi (e sull'immagine della PAT nel resto d'Italia e del mondo).

Ad aggiungere la beffa al danno sono le ultime pratiche adottate dalla PAT nell'abbattimento degli orsi, del tutto contrarie al principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare la pubblica amministrazione. Infastidito dai ricorsi delle associazioni animaliste, che cercano di far applicare null'altro che la legge e il PACOBACE alla gestione dei selvatici, Fugatti ha iniziato a pubblicare ordinanze-fantasma e decreti di mezzanotte, per impedire le sospensioni cautelari che fino ad ora sono sempre riuscite a risparmiare la vita agli orsi.

Anche dove non arriva la mano del presidente Fugatti, però, arriva la carabina dei bracconieri a cui la PAT presta di fatto il fianco – almeno moralmente – chiudendo un occhio e anche l'altro e mai denunciandone l'operato o combattendone l'espansione. Mentre dall'altro lato continua ad applicare una legge evidentemente illegittima alla luce dell'ultima

modifica della Costituzione, che prevede la competenza dello Stato nella gestione degli animali.